

Bruxelles, 4 giugno 2019
(OR. en)

7555/03
DCL 1

RECH 41
MA 6

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento:	ST 7555/03 RESTREINT UE
data:	18 marzo 2003
nuovo status:	Pubblico
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il [...].

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2003 (19.03)
(OR. EN)**

7555/03

RESTREINT UE

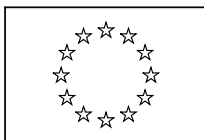
**RECH 41
MA 6**

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente:	Per il Segretario Generale della Commissione europea, signor Sylvain BISARRE, Direttore
Data di ricezione:	12 marzo 2003
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione SEC(2003) 289 defin..

All.: SEC(2003) 289 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.03.2003
SEC (2003) 289 definitivo

RESTREINT UE

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione
a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra la Comunità europea e il Regno del Marocco**

(presentata dalla Commissione)

DECLASSIFIED

A. RELAZIONE

1. L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione (qui di seguito denominato "accordo di associazione") tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco (qui di seguito denominato "il Marocco"), dall'altro, è entrato in vigore il 1° marzo 2000. L'articolo 47 di questo accordo individua la cooperazione scientifica e tecnologica come un settore di grande interesse e potenzialità particolari e prevede, tra l'altro, l'istituzione di contatti permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti. L'articolo 45 menziona inoltre che la cooperazione regionale verterà, inter alia, sulla ricerca scientifica e tecnologica.
2. La Comunità coopera da numerosi anni con il Marocco in diversi settori scientifici e tecnologici. Molti progetti congiunti di ricerca che implicano entità di RST marocchine sono stati finanziati dalla Commissione nell'ambito dei programmi comunitari STD I, II e III (1984-1994), dell'Iniziativa AVICENNE (1992-1994), del programma INCO-DC (1995-1998) e nel quadro del programma di cooperazione internazionale con i paesi mediterranei (INCO-MED) e i paesi in via di sviluppo (INCO-DEV, 1998-2002). I settori principali di ricerca oggetto di questa cooperazione concernono l'agronomia, le foreste e la medicina veterinaria, le scienze ambientali, in particolare le scienze marine e idrologiche, le biotecnologie applicate all'agroindustria e alla salute, i sistemi di salute pubblica e più di recente il patrimonio culturale e le scienze dell'informazione e della comunicazione.
3. Nel quadro dell'attuazione di una dimensione internazionale ambiziosa dello Spazio europeo della ricerca (cfr. la comunicazione della Commissione del 25.6.2001 COM(2001) 346 definitivo, "La dimensione internazionale dello Spazio europeo della ricerca"), la Commissione sottolineava la necessità di rafforzare le sue relazioni nel campo della scienza, tecnologia ed innovazione con i paesi partner mediterranei per favorire il progresso socioeconomico dell'insieme dell'area euromediterranea.
4. Il Marocco dispone oggi di un considerevole potenziale in materia di ricerca scientifica e tecnologica costituito da un centinaio di istituti di insegnamento superiore, una decina di organismi pubblici di ricerca e varie decine di imprese private. La creazione di un Segretariato di Stato per la ricerca scientifica e di un comitato permanente interministeriale della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico ha dato nuovo impulso a questo settore e gli ha fornito gli strumenti per un miglior coordinamento a livello nazionale e un'accresciuta visibilità sulla scena internazionale. Il piano nazionale di sviluppo della scienza e della tecnologia ha l'obiettivo di investire l'1% del PIL nel 2005 (rispetto allo 0,3% nel 2001 e allo 0,25% nel 1995) nel finanziamento della RST in sette campi di applicazione prioritari.
5. Il segretario di Stato incaricato della Ricerca scientifica del Regno del Marocco ha fatto pervenire al commissario Philippe Busquin, il 28 maggio 2002, una lettera in cui menzionava i progressi compiuti dal

Marocco in materia di RST e con la quale – in riferimento alle conclusioni dell'ultima riunione del comitato di associazione Marocco-UE – chiedeva di negoziare con la Comunità un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica per completare e rafforzare le cooperazioni finora realizzate.

6. La richiesta è stata presentata al commissario Philippe Busquin il 27 giugno 2002, in occasione di una visita del segretario di Stato incaricato della Ricerca scientifica Omar Fassi Fehri. La visita era stata seguita, il 28 giugno 2002, da una riunione di esperti svoltasi a Bruxelles nel corso della quale sono state esaminate la partecipazione del Marocco al Quinto e al futuro Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, la possibilità di finanziare il rafforzamento delle capacità di ricerca attraverso MEDA e la realizzazione di uno studio di valutazione del sistema nazionale marocchino della ricerca con il sostegno della DG Ricerca.

Dai lavori preparatori risulta che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica con il Regno del Marocco sarebbe vantaggioso per le due parti.

7. In conclusione, sarebbe effettivamente nell'interesse della Comunità rispondere favorevolmente alla richiesta del Marocco e un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rappresenterebbe lo strumento adeguato per completare le collaborazioni in corso e estenderle a livello internazionale e regionale.

B. RACCOMANDAZIONE

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione a negoziare con il Regno del Marocco un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica che riguarda le attività dei programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
- poiché ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE la Commissione condurrà questi negoziati a nome della Comunità europea, il Consiglio designi un comitato speciale per assisterla in questo compito e
- il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate.

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

concernenti un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

1. Oggetto

L'oggetto dei negoziati è la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. Questo accordo mira a stabilire una cooperazione nelle previste attività dei programmi quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, in appresso denominati "programma quadro". Questa cooperazione dovrebbe essere proficua per le due parti interessate.

2. Informazione del Consiglio

La Commissione informerà il Consiglio sui risultati dei negoziati e, se necessario, su qualsiasi problema che potrebbe insorgere nel corso di essi.

3. Principi direttivi

Le cooperazioni avviate in virtù dell'accordo dovranno essere realizzate garantendo un accesso reciproco dei soggetti giuridici di ricerca delle due parti alle rispettive attività in settori simili di ricerca e sviluppo ed una tutela adeguata della proprietà intellettuale ed industriale, con l'obiettivo del vantaggio reciproco delle due parti.

4. Ambito della cooperazione

Le attività di cooperazione stabilite dal presente accordo vertono sulle attività del programma quadro alle condizioni ed entro limiti stabiliti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alle regole sulla diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea.

5. Forme e modalità della cooperazione

La cooperazione assumerà le forme seguenti:

- partecipazione a pieno titolo in virtù dell'accordo di soggetti giuridici marocchini di ricerca e sviluppo ad azioni indirette di ricerca previste dal programma quadro della Comunità europea e partecipazione reciproca di soggetti giuridici di ricerca della Comunità europea a progetti marocchini in settori di ricerca simili. La partecipazione di soggetti giuridici marocchini ad azioni indirette di ricerca comunitarie sarà soggetta alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ed alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro;

- visite e scambi di ricercatori, organizzazione di manifestazioni scientifiche e tecniche;
- studi e valutazioni per rafforzare e strutturare la cooperazione tra le due parti;
- promozione di qualsiasi altra attività volta a facilitare l'attuazione di questo accordo, in particolare lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e le attività di coordinamento.

6. Durata

L'accordo sarà concluso per una durata illimitata. Ciascuna parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi.

7. Diffusione e uso delle informazioni

La partecipazione dei soggetti giuridici marocchini alle azioni indirette di RST comunitarie e la diffusione e la valorizzazione dei risultati e dei diritti di proprietà intellettuale saranno soggette alle norme applicabili ai programmi di ricerca comunitari stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato e, se del caso, ai principi direttivi che disciplinano la concessione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica conclusi con i paesi terzi, enunciati nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione del 26 giugno 1992.

I soggetti giuridici comunitarie che partecipano, nel quadro del presente accordo, ad attività di ricerca marocchine godranno, *mutatis mutandis*, degli stessi diritti e obblighi dei soggetti marocchini per le attività considerate.

8. Finanziamento

Alla partecipazione degli organismi di ricerca marocchini alle azioni comunitarie indirette di ricerca del programma quadro si applicheranno le disposizioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato CE per i soggetti giuridici dei paesi terzi.

9. Gestione dell'accordo

Sarà istituito un comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica per promuovere, monitorare e valutare le diverse attività previste dall'accordo. Sarà composto da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti del Regno del Marocco. I compiti previsti dal comitato misto saranno svolti da un sottocomitato "Innovazione e ricerca" non appena questo sarà istituito nell'ambito dell'accordo di associazione. Di norma, il comitato si riunirà una volta l'anno. Riunioni straordinarie potranno essere organizzate su richiesta di una o l'altra parte. Le sue conclusioni saranno trasmesse, per informazione, al Comitato di associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea ed il paese interessato.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore di intervento: RST

Attività: Cooperazione scientifica e tecnologica internazionale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE A NEGOZIARE UN ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

1.1 Linea(e) di bilancio interessata(e)

Le spese legate alle attività di controllo e attuazione dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi che fanno parte del programma quadro comunitario di RST (capitoli B6-6013).

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (stima)

a. **Attività preparatorie ed esame delle attività di cooperazione:** riunioni del comitato misto di cooperazione S&T, scambi di informazioni, attività di coordinamento, visite di funzionari e di esperti in Marocco: 40 000 €

b. **Workshop/riunioni scientifiche e tecniche:** 60 000 €

TOTALE: 100 000 €/anno

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SD	NO	SÌ	SÌ	N. 3

4. BASE GIURIDICA

– Articoli 170 e 300 del trattato CE

4.1 Titolo e riferimento

– Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300.

– Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

L'intervento di bilancio della Comunità è indispensabile in quanto questo accordo di cooperazione contribuisce all'attuazione del programma quadro, come la linea di bilancio relativa alle spese di funzionamento sostenute dalla Comunità (missioni di esperti e di funzionari dell'UE), organizzazione di *workshop*, seminari e riunioni nella Comunità europea e in Marocco.

5.1.1 Obiettivi perseguiti

L'obiettivo essenziale è di dare impulso alla cooperazione tra la Comunità europea e il Marocco nei settori previsti dai programmi quadro di RST:

- l'accordo è volto a permettere alla Comunità europea e al Marocco di trarre profitto, sulla base del principio del reciproco vantaggio, dei progressi scientifici e tecnici realizzati nell'ambito dei loro rispettivi programmi di ricerca, mediante la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria marocchine ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione, indipendente e non sovvenzionata, di organismi stabiliti nella Comunità a progetti marocchini;
- i beneficiari, nella CE e in Marocco, saranno le comunità scientifiche, l'industria ed il pubblico in generale, grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione.

5.1.2 Durata

L'accordo sarà concluso per una durata illimitata. Ogni parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

5.2.1 Tipo di spesa

Finanziamento al 100% (missioni di funzionari della Commissione in Marocco; organizzazione di *workshop*, seminari e riunioni in Europa e in Marocco).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.1.1 Spese per la gestione della decisione (stima)

Scadenzario indicativo degli stanziamenti (in milioni di euro)

	2003	2004	2005	2006	2007
Stanziamenti d'impegno	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stanziamenti di pagamento	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

7.1 Modalità di controllo

L'accordo di cooperazione sarà regolarmente valutato dai servizi competenti della Commissione.

Questa valutazione riguarderà i punti seguenti:

- a. Rilevazione delle informazioni disponibili: sulla base dei dati derivati dai programmi specifici dei programmi quadro.
- b. Valutazione globale dell'azione: una valutazione di tutte le attività di cooperazione condotte nel quadro dell'accordo sarà realizzata dai servizi della Commissione.

8. MISURE ANTIFRODE

Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati sia dal suo personale, sia da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglierà questi ultimi liberamente, evitando ogni rischio di conflitti di interesse che potrebbe segnalare la parte sottoposta all'audit.

Nell'attuazione delle attività di ricerca, la Commissione si assicurerà inoltre che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, da misure e sanzioni proporzionate e dissuasive.

Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti n. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

In particolare, nei *contratti* dovranno figurare i punti seguenti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari della CE mediante l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;
- il contributo di controlli amministrativi nel settore della lotta antifrode, conformemente ai regolamenti n. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;
- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell'esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento generale n. 2988/95, compresa la compilazione di una lista nera;
- la possibilità che gli eventuali ordini di riscossione in caso di irregolarità e di frode siano oggetto di un'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 164 del trattato CEEA.

Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un audit interno e un programma di controllo concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; un audit interno sarà realizzato dall'unità "Audit interno" della DG Ricerca; questa unità e la Corte dei conti dell'Unione europea effettueranno ispezioni in loco.

DECLASSIFIED